



COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 15 del 15/04/2020

Oggetto:

PARTECIPAZIONE DI AIMAG s.p.a. ALLA PROCEDURA COMPETITIVA PER L'ACQUISIZIONE DELLA DIVISIONE AMBIENTE ALLARGATA DELLA UNIECO SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA.

Per convocazione con atto del Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in videoconferenza, secondo i criteri definiti con Decreto del Presidente prot.n.5206 del 14.04.2020, nella sala delle adunanze, il giorno **quindici** del mese di **aprile** dell'anno **duemilaventi**, alle ore 19,15 in seduta di Prima convocazione previa consegna ai Consiglieri di invito scritto a domicilio nei modi e nei termini di legge con l'elenco degli oggetti da trattarsi.

La seduta è svolta avvalendosi del sistema tecnologico Google Hangouts Meet.

Fatto l'appello sono presenti i sottoelencati Consiglieri ed Assessori non Consiglieri:

1) DIACCI Enrico	Presente
2) BACCHELLI Susanna	Presente
3) DIACCI Marzia	Presente
4) FABBRI Mauro	Presente
5) FRACAVALLA Alessandro	Presente
6) GALIOTTO Gloria	Presente
7) GROSSI Giorgia	Presente
8) MARTINELLI Riccardo	Presente
9) MONTANARI Elisa	Presente
10) TIOLI Claudio	Presente
11) TURCI Elisa	Assente
12) ZANARDI Matteo	Presente
13) FERRARI Marco	Presente
14) OLIVETTI Giulia	Presente
15) ROSSI Marina	Presente
16) ZENONI Dario	Assente
17) BONATTI Remo	Presente
Presenti n. 15	Assenti n. 2

1) CASARINI Elisa Presente

Assume la Presidenza il Sig. TIOLI CLAUDIO Presidente del Consiglio.

Assiste il Segretario Comunale GARUTI ANNA LISA.

Il Presidente constata la presenza del numero legale dei Consiglieri per la validità dell'adunanza.

La seduta è VALIDA.

Sono chiamati a scrutatori i Sigg. Consiglieri: Rossi Marina - Fracavallo Alessandro - Fabbri Mauro

**PARTECIPAZIONE DI AIMAG s.p.a. ALLA PROCEDURA COMPETITIVA PER
L'ACQUISIZIONE DELLA DIVISIONE AMBIENTE ALLARGATA DELLA UNIECO
SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA**

=====

Sono presenti in video conferenza i consiglieri Bacchelli Susanna, Diacci Marzia, Fabbri Mauro, Fracavallo Alessandro, Montanari Elisa, Zanardi Matteo, Ferrari Marco, Olivetti Giulia, Rossi Marina.

Ai sensi dell'articolo 38 del "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale" nel testo in vigore definito con delibera consiliare n. 25 del 30/05/2019, il file audio della seduta registra integralmente gli interventi svolti nel corso della discussione, viene pubblicato sul sito istituzionale del comune, è firmato digitalmente dal Segretario Comunale e dal Presidente del Consiglio Comunale, protocollato ed inviato alla conservazione digitale, e costituisce a tutti gli effetti di legge verbale della seduta.

Rispetto al quadro iniziale non si sono avute modifiche.

Consiglieri **presenti n. 15**

Il **Segretario Comunale** illustra il punto in esame, soffermandosi in modo particolare sul parere del Revisore Unico.

Intervengono i Consiglieri **Grossi Giorgia** (Noi Lista Civica), **Olivetti Giulia** (Insieme al Centro Sinistra), il Sindaco **Diacci Enrico**, l'Assessore **Bacchelli Susanna**, il Consigliere **Grossi Giorgia** (Noi Lista Civica).

Il Consigliere **Bonatti Remo** (capogruppo Lega) esprime la seguente dichiarazione di voto: "una cosa così importante e seria io sarei per votare vediamo poi alla fine se si può passare o altrimenti sarà dovuto un domani un'altra cosa più approfondita, così non stà in piedi, per me quindi se si va a votare io voto contro".

Il Consigliere **Olivetti Giulia** (capogruppo Insieme al Centro Sinistra) esprime la seguente dichiarazione di voto: "Come richiamato nell'intervento il nostro voto non sarà favorevole.

Non possiamo non sollevare alla fine di questa discussione, oltre al mancato coinvolgimento di noi consiglieri, anche il mancato coinvolgimento dei cittadini. E non si adduca come scusa la riservatezza delle informazioni perché per una anche sommaria informazione ai cittadini pensiamo che il contenuto della delibera che verrà pubblicato sarebbe stato più che sufficiente.

Quindi dobbiamo denotare una mancanza di volontà in questo senso, che disattende ancora una volta le tante promesse fatte in campagna elettorale da questa maggioranza.

Speriamo che i consiglieri di maggioranza siano stati coinvolti tanto più di noi per farsi carico di votare a favore di questa scelta così complessa e dai confini poco chiari e poco definiti per quel che ci riguarda.

I membri del nostro gruppo esprimeranno un voto negativo o di astensione, sperando alla successiva deliberazione in merito di avere un quadro più chiaro e completo delle ricadute positive per la comunità di Novi di tutta l'operazione proposta."

Per conto del Consigliere **Zanardi Matteo** (Insieme al Centro Sinistra) il Segretario legge la seguente dichiarazione di voto trasmessa tramite mail "Noi oggi siamo chiamati al voto di una delibera che vuole essere volutamente interlocutoria rispetto all'oggetto proposto. Essa si propone di tracciare un percorso che ci permetta acquisire le informazioni necessarie alla futura decisione finale di autorizzare Aimag alla partecipazione al bando di gara per l'acquisizione della Divisione Ambiente Allargata della ditta Unieco, società cooperativa che ad oggi è in liquidazione coatta amministrativa.

Il gruppo Aimag rappresenta certamente il principale fiore all'occhiello tra le nostre società partecipate e dispensa servizi fondamentali per i nostri cittadini, oltretutto con elevatissimi standard di qualità, efficienza e redditività. Aimag è per sua natura una parte rilevante del patrimonio pubblico dei 21 Comuni che ne detengono la quota di maggioranza, quindi una partecipazione da gestire con una adeguata prudenza, che si ispiri in particolare ai principi di efficienza, efficacia e economicità dell'azione amministrativa che sono richiesti in questi casi dalla normativa vigente.

Al tempo stesso Aimag è una società multiutility che deve affrontare la concorrenza del mercato in cui opera ed essere in grado di affrontare le future sfide relative alle gare per la gestione dei servizi pubblici locali. Questo richiede alla nostra partecipata di essere attenta a cogliere le occasioni di crescita e rafforzamento rispetto ad un settore in cui i competitor hanno per lo più dimensioni e patrimoni molto più grandi dei suoi. Ritroviamo per questo nelle numerose premesse alla delibera un elenco approfondito del percorso e delle motivazioni per cui Aimag ha intrapreso la partecipazione a questo bando di gara.

Come Consiglieri di questo Comune siamo chiamati a prendere atto di entrambi gli aspetti sopra espressi: la tutela di una azienda che rappresenta un importante parte del nostro patrimonio pubblico e la necessaria dinamicità di una attività di pubblico servizio che opera in un contesto di concorrenza. Prendiamo per questo atto di come questa delibera sia capace di fornirci nelle sue premesse una profonda analisi di quanto fino ad ora accaduto e delle informazioni fornite ad oggi a questo Consiglio Comunale. Al tempo stesso dalle valutazioni fatte verificiamo la necessità di un ulteriore approfondimento su alcuni punti specifici, di cui auspichiamo Aimag possa darci riscontro in tempi brevi.

Pertanto ai singoli consiglieri è lasciata la possibilità di esprimere un voto diverso a titolo personale".

Il Consigliere **Grossi Giorgia** preannuncia il voto favorevole con la condizione che il piano finanziario strutturale pluriennale non riguardi solo questa gara ma tutto l'impianto Aimag.

Quindi nessun altro chiedendo la parola

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesse che:

- Aimag s.p.a. è una società *multiutility* a capitale misto, soggetta al controllo delle amministrazioni pubbliche partecipanti e riconducibile al modello di cui all'art. 6, comma 1, del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 s.m.i. che svolge "... *attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ...*" e che esercita altresì il controllo sulle altre società del gruppo (nel seguito, "*Gruppo Aimag*") indirettamente partecipate dai Comuni, svolgendo quindi attività di produzione di beni e servizi direttamente e per il tramite delle relative società controllate (art. 3 dello Statuto);

- le attività del Gruppo Aimag, conformemente all'oggetto sociale della capogruppo Aimag s.p.a. (art. 3, c. 1, dello Statuto), riguardano "*la produzione di servizi di interesse generale e le attività imprenditoriali in regime di concorrenza nel mercato consentite dall'ordinamento*" nonché "ogni

altra attività e servizio attinente e connesso all'oggetto, nessuno escluso" (art. 3, c. 2, dello Statuto), nel rispetto delle disposizioni normative vigenti (art. 3, c. 3, dello Statuto);

- il Gruppo Aimag è operativo in 28 Comuni del Nord Italia ed è attivo nella gestione di servizi energetici, ambientali e tecnologici, risultando essere il relativo EBITDA bilanciato tra le attività regolate e quelle a mercato e concorrendo - in particolare - le attività ambientali per il 28% a tale margine;

- Aimag s.p.a. è affidataria, nell'ambito dei territori dei Comuni soci che ne detengono il controllo, della gestione di S.I.I. e di S.R.T.R.U., essendosi esperita per ciascuno dei predetti servizi pubblici la cd. "gara a doppio oggetto" relativamente alla scelta del socio privato operativo, qualificato statutariamente come socio correlato, titolare di azioni speciali, in tal modo configurandosi correttamente l'entità a capitale misto pubblico-privato, così come espressamente riconosciuto anche in sede giurisprudenziale (si cfr. Cons. St., ad. plen., 4 agosto 2011, n. 17) e come a tutt'oggi espressamente ammesso dall'art. 17, c. 4, lett. c), del d. lgs. n. 175/2016;

- le ragioni del mantenimento della partecipazione del Comune nella compagine societaria di Aimag s.p.a. sono state rappresentate e valutate positivamente in occasione della cd. "revisione straordinaria" di cui all'art. 24 del d. lgs. n. 175/2016 (deliberazione consiliare n. 46 del 28 settembre 2017) e successivamente confermate in occasione della cd. "razionalizzazione periodica" di cui all'art. 20 del d. lgs. n. 175/2016 (deliberazione consiliare n. 51 del 19 dicembre 2019), sulla base di una analitica valutazione circa i contorni strutturali e funzionali delle attività svolte e in considerazione della piena riconducibilità delle stesse al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune e, dunque, per la soddisfazione degli interessi pubblici primari di cui il Comune è portatore quale ente esponenziale della relativa comunità territoriale di riferimento;

- il Piano industriale di Aimag s.p.a. per il periodo 2019-2022 (nel seguito, "*Piano per lo Sviluppo del Territorio*"), così come formalmente approvato, risulta improntato a criteri di crescita e di valorizzazione della produzione, coniugando le esigenze imprenditoriali del Gruppo Aimag con gli interessi istituzionali dei Comuni soci che ne detengono il controllo, in armonia con il disposto di cui all'art. 1, c. 2, del d. lgs. n. 175/2016 e in conformità con vincoli funzionali di scopo e di attività previsti dall'art. 4 del medesimo d. lgs. n. 175/2016;

- il Piano per lo Sviluppo del Territorio di Aimag s.p.a. prefigura una crescita da 235 € mln a 341 € mln del valore della produzione a fine Piano (+ 106 € mln ca. vs 2018) attraverso investimenti complessivi per circa 230€ mln nel quadro di azioni destinate a migliorare i propri servizi nonché a rafforzare ed espandere la propria presenza territoriale;

premesse inoltre che:

- in data 8 ottobre 2019 il Commissario liquidatore di Unieco società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa pubblicava l'invito a partecipare alla procedura competitiva per l'acquisizione della cd. Divisione Ambiente della stessa Unieco società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa e degli ulteriori *assets* oggetto di cessione nell'alveo della procedura concorrenziale così come indetta (nel seguito, "*Divisione Ambiente Allargata*"), corredato di disciplinare di gara e ulteriori documenti resi disponibili sul relativo sito *web*;

- nella seduta del Patto di Sindacato dei Comuni soci di Aimag s.p.a., tenutasi in data 28 ottobre 2019, veniva presentata la proposta di partecipazione alla gara per l'acquisto della Divisione Ambiente Allargata e che, sulla base di quanto ivi preliminarmente prospettato da Aimag s.p.a., la stessa veniva valutata favorevolmente dall'unanimità dei presenti;

- con nota del 28 novembre 2019 prot. n. 8057, avente ad oggetto “*Proposta di acquisizione della Divisione Ambiente Allargata di Unieco società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa*”, Aimag s.p.a. formalizzava quindi a tutti i Comuni soci apposita richiesta di approvazione della proposta di acquisto, da autorizzarsi nelle forme e secondo le modalità prescritte dal d. lgs. n. 175/2016 e, a tal fine, allegava, evidenziando la necessità che la deliberazione fosse assunta da ciascun Consiglio comunale in modo coordinato, i seguenti documenti:

- ✓ All. 0 Bozza di deliberazione tipo per i Comuni soci
- ✓ All. 1 Assetto societario Divisione Ambiente Unieco
- ✓ All. 2 Relazione tecnica Golder
- ✓ All. 3 Documento preliminare di illustrazione dell’operazione
- ✓ All. 4 *Overview* del Piano Aimag
- ✓ All. 5 Disciplinare di gara e Regolamento di *Due Diligence*
- ✓ All. 6 Parere Prof. Avv. Angelo Clarizia

- Aimag s.p.a., infatti, valutata la documentazione a quel momento disponibile e ritenuto sussistente l’interesse ad approfondire l’istruttoria, segnatamente in considerazione della natura delle attività svolte dalla Divisione Ambiente Allargata, in quanto astrattamente idonee a consentire il conseguimento degli obiettivi di crescita aziendale e di miglioramento delle capacità competitive del Gruppo Aimag, anche in vista delle prossime sfide riguardanti l’assegnazione delle concessioni per la gestione dei servizi pubblici locali, in particolare per quanto concerne il settore rifiuti e ambiente, trasmetteva al Commissario liquidatore di Unieco società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, nei termini e nei modi previsti dalla detta disciplina di gara, la manifestazione di interesse preliminare e non vincolante all’acquisto della Divisione Ambiente Allargata, richiedendo per l’effetto l’accreditamento alla procedura di vendita e l’accesso alla successiva fase preliminare di *Due Diligence*;

- secondo Aimag s.p.a., in particolare, l’eventuale acquisizione, all’esito della predetta procedura di gara e quindi nel rispetto della disciplina proconcorrenziale di matrice eurounitaria, della sopraindicata Divisione Ambiente Allargata potrebbe potenzialmente costituire una significativa opportunità di sviluppo per tutto il Gruppo Aimag;

- secondo quanto prospettato da Aimag s.p.a., infatti, l’analisi della documentazione accessibile a seguito dell’accreditamento alla partecipazione alla procedura competitiva, effettuata con l’assistenza dei relativi *advisors* tecnici e finanziari (Golder e PwC), confermerebbe il potenziale interesse strategico e industriale all’acquisizione della Divisione Ambiente Allargata;

- le valutazioni tecniche ed economico-finanziarie prospettate da Aimag s.p.a. sono contenute nella documentazione relativa alla proposta di acquisizione, così come trasmessa anche al Comune, che qui si richiamano per costituire parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (si cfr. *sub* all. 1, 2, 3 e 4);

- la relazione illustrativa di Golder (si cfr. all. 2, pag. 2), in particolare, evidenzia che nell’alveo della Divisione Ambiente Allargata vi sono *assets* impiantistici operativi suddivisi in 2 ambiti territoriali (denominati “*Reggio*” e “*Toscana*”) e riferibili a 2 unità organizzative (RI rifiuti industriali - mercato libero; RUP Rifiuti Urbani e Project - concessioni, convenzioni, *project financing*, società miste), che a tali *assets* fanno riferimento 19 società, che sono collocati in 21 siti operativi e che si compongono di 39 impianti operativi, di cui 16 di proprietà, 9 di proprietà in convenzione e 14 in concessione;

- l’impegno finanziario richiesto ad Aimag s.p.a. per la partecipazione alla procedura concorrenziale di vendita avviata dal Commissario liquidatore di Unieco società cooperativa in liquidazione coatta

amministrativa e per l'eventuale acquisizione della Divisione Ambiente Allargata oggetto di cessione unitaria, avuto riguardo ai parametri di compatibilità dell'operazione rispetto agli indicatori economici oggetto dell'analisi tecnico-finanziaria (si cfr. relazione *sub* all. 3, redatta con il supporto di PwC), risulterebbe conforme ai criteri di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria richiesti dall'art. 5, c. 1, del d. lgs. n. 175/2016, segnatamente in quanto, attraverso l'acquisizione della Divisione Ambiente Allargata, Aimag s.p.a. potrebbe espandere le proprie attività nel Centro-Nord Italia e gestire un nuovo "sistema ambiente" caratterizzato da un volume di rifiuti superiore a 2.000 kton e complessivi 39 siti attivi, effettuando così un salto dimensionale tale da collocarla tra i principali operatori del settore ambientale in Italia;

- di conseguenza, sempre secondo quanto prospettato da Aimag s.p.a., la stessa potrebbe affrontare con un assetto più solido le sfide del settore dei rifiuti, fermo comunque restando che l'eventuale acquisizione della Divisione Ambiente Allargata dovrà comunque fondarsi sul pieno rispetto di 3 elementi dalla stessa Aimag s.p.a. evidenziati come imprescindibili: (i) sostenibilità finanziaria, (ii) convenienza economica e (iii) incremento del dividendo per gli azionisti in considerazione dei dati economici, tutti elementi la cui effettiva sussistenza, nel caso di specie, Aimag s.p.a. parrebbe rappresentare nel documento *sub* all. 3, pagg. 15, 16 e 17;

- i Comuni soci, nel mese di dicembre 2019, hanno esperito l'apposita procedura di consultazione pubblica, sulla base della documentazione sopra menzionata, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 175/2016 (prog. albo. n. 1118 del 4 dicembre 2019);

OMISSIS

- secondo Aimag s.p.a., poi, la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria sarebbero ulteriormente confermate, in uno scenario di medio termine, dall'aggiornamento e dall'integrazione del Piano per lo Sviluppo del Territorio con le ipotesi di aggregazione della Divisione Ambiente Allargata, così come indicato nel documento "*Overview del Piano Aimag*" (si cfr. all. 4) ove sono forniti ulteriori elementi in ordine alle potenziali sinergie e ai possibili riflessi positivi per il territorio e i cittadini, oltre che per i Comuni soci, compresa una preliminare quantificazione economica;

- come risulta dai predetti documenti istruttori *sub* all. 3, 4 e *OMISSIS*, pertanto, per Aimag s.p.a. i profili qualificanti l'operazione di acquisizione dovranno essere i seguenti: la sostenibilità finanziaria (mantenimento di indici di indebitamento finanziario a livello di Gruppo Aimag sostenibili nel lungo termine - 3,0x rapporto PFN/EBITDA - allineati alla media del settore), la convenienza economica (incremento dei principali risultati economici/performance di Aimag - es. valore della produzione, EBITDA, EBIT) e l'incremento del dividendo (distribuzione di un maggior dividendo a favore degli attuali azionisti successivamente all'acquisizione di Unieco e investimento della maggiore ricchezza creata nei territori di presenza storica);

premessò altresì che:

- le valutazioni di carattere economico-finanziario dell'operazione di acquisizione debbono necessariamente essere effettuate sulla base di parametri oggettivi, ordinariamente utilizzati e riconosciuti come attendibili per operazioni di questa natura, avuto riguardo ai dati evincibili dalla documentazione allo stato accessibile secondo le regole del disciplinare di gara e nel rispetto del Regolamento di *Due Diligence* (si cfr. all. 5), in rigorosa osservanza degli obblighi di riservatezza imposti ai soggetti che hanno manifestato interesse ad acquistare e presentato Domanda di Accesso, al fine di non compromettere il buon esito della partecipazione alla gara;

considerato che:

- la partecipazione alla procedura competitiva in questione costituisce fattispecie riconducibile alla ipotesi di acquisto di partecipazioni indirette dei Comuni soci di Aimag s.p.a. e, in particolare, alla *holding* UHA s.r.l. e alla *holding* UCH s.r.l., che rappresentano l'assetto societario della Divisione Ambiente di Unieco società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, nonché alle società Uniproject s.r.l., Unirecuperi s.r.l. e Picena Depur s.c.a.r.l., tutte nell'insieme integranti la Divisione Ambiente Allargata oggetto di cessione unitaria;

- in ragione di ciò, ai sensi degli artt. 8, 7 e 5 del d. lgs. n. 175/2016 e comunque nel rispetto degli obiettivi di cui all'art. 1, c. 2, e dei vincoli di cui all'art. 4, c. 1, 2 e 9-*bis*, del medesimo d. lgs. n. 175/2016, a ciascun Comune socio di Aimag s.p.a. compete conseguentemente deliberare al riguardo;

- come avvenuto - *inter alia* - anche in occasione delle deliberazioni consiliari precedentemente richiamate in premessa e riguardanti la revisione straordinaria e la razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del Comune, le complesse attività imprenditoriali del Gruppo Aimag sono sempre oggetto di attenta e rigorosa valutazione da parte del medesimo Comune, segnatamente in relazione alle prospettive di affidamento dei servizi pubblici locali e all'orizzonte di sviluppo delle attività svolte in regime di mercato;

- la partecipazione alla gara *de qua* e, nel caso di esito positivo, la conseguente acquisizione della Divisione Ambiente Allargata potrebbe astrattamente permettere, sussistendone tutti i presupposti formali e sostanziali richiesti dalla disciplina normativa vigente, maggiori opportunità competitive ovvero comunque un incremento delle attività imprenditoriale del Gruppo Aimag;

preso altresì atto che:

- Aimag s.p.a. ha parimenti trasmesso ai Comuni soci, al fine di avvalorare la legittimità della relativa partecipazione alla procedura di gara per l'acquisto della Divisione Ambiente Allargata e del conseguente svolgimento delle corrispondenti attività imprenditoriali, in quanto riconducibili all'oggetto sociale della medesima Aimag s.p.a. (art. 3 dello Statuto), sia nell'ambito dei territori dei Comuni soci e in favore delle relative collettività di riferimento sia in altri ambiti del territorio nazionale in regime di concorrenza nel mercato, apposito parere reso dal Prof. Avv. Angelo Clarizia e ricevuto in data 4 marzo 2019 (si cfr. *sub* all. 6), così come richiesto su indicazione degli stessi Comuni soci in occasione dell'avvio della procedura di gara precedentemente disposto dal Commissario liquidatore di Unieco società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa in data 11 ottobre 2018;

- il citato parere (all. 6, pagg. 26 e 27) conclude affermando testualmente che “... *sulla scorta delle considerazioni che precedono (in particolare quelle correlate al comma 9 bis dell'art 4 TUSP), del richiamato orientamento della giurisprudenza sulla configurazione di una determinata attività in termini di servizio pubblico in ragione della funzionalizzazione delle esigenze della collettività locale, tenuto conto che in punto di fatto viene riferito che AIMAG non opera nell'attualità mediante affidamenti diretti e che nemmeno l'acquisenda società UHA, è titolare di affidamenti diretti, appare ragionevole affermare che AIMAG possa partecipare alla gara per acquisire UHA e ciò sebbene quest'ultima operi fuori del territorio dei Comuni soci e svolga, unitamente ad attività di servizio pubblico, anche attività economiche. Anche le attività sul mercato riguardanti il settore dei rifiuti, cioè le attività a valle del servizio di raccolta e trasporto (ad esempio, le attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti) possono rientrare, a mio avviso, nelle attività di servizio di interesse economico generale nel caso vi sia da parte dei Comuni la volontà politico-strategica di svolgere tali attività per la collettività di riferimento. I Comuni Soci sono chiamati a valutare come strategiche tali attività (rientranti nel cd. “fine pubblico dell'impresa”), motivando con le rispettive*

deliberazione consiliari il rapporto necessario di tali attività per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (rapporto di strumentalità con il fine pubblico assegnato ad AIMAG); i. In sostanza, è rilevante la motivazione correlata alle finalità di interesse pubblico per cui i soci di AIMAG intendono acquisire UHA e quanto precede dovrà essere esternato nelle delibere di approvazione all'acquisizione di UHA, come previsto dagli artt. 8, 7, comma 1 e 2, e 5 del TUSP";

tenuto conto che:

- in conformità al disposto di cui all'art. 239 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i, essendo chiamato a deliberare ai sensi degli artt. 8, 7 e 5 del d. lgs. n. 175/2016, il Comune ha ritualmente trasmesso la documentazione di cui alla prospettata operazione al Revisore unico del medesimo Comune;

preso atto che:

- in data 2 marzo 2020 prot. n. 3102, il Revisore unico del Comune, in adempimento della previsione di cui all'art. 239 del d. lgs. n. 267/2000, ha reso parere non favorevole sulla proposta di acquisizione della Divisione Ambiente Allargata di Unieco società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa (si cfr. all. *sub* 9), evidenziando in sintesi che:

i) ai sensi di quanto disposto dagli artt. 4 e 5 del d. lgs. n. 175/2016, gli enti locali possono sì detenere e/o acquisire partecipazioni per la produzione di un servizio di interesse generale, ma l'atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione deve essere analiticamente motivato con riferimento alle necessità di perseguimento delle corrispondenti finalità istituzionali, alle ragioni di convenienza economica che giustificano la scelta, alla sostenibilità finanziaria dell'operazione nonché rispetto alla compatibilità dell'opzione acquisitiva stessa con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

ii) l'attività della Divisione Ambiente Allargata insiste su territori ed ambiti obiettivamente differenti ed estranei rispetto a quelli del Comune e della relativa collettività di riferimento, non potendosi a tal fine ritenere applicabile l'esimente di cui al comma 9-bis dell'art. 4 del d. lgs. n. 175/2016 tenuto conto che, nell'ambito della Divisione Ambiente Allargata, vi sono organismi societari che svolgono attività non affidate mediante procedure ad evidenza pubblica e che non consta neppure l'esistenza di un orientamento del Comune volto a svolgere i predetti servizi a favore della propria collettività di riferimento, seppur in un diverso ambito territoriale, né delle modalità operative attraverso le quali ciò potrebbe eventualmente avvenire;

iii) dai documenti prodotti e trasmessi da Aimag s.p.a. non emerge, neppure indirettamente, un effettivo interesse all'operazione per il Comune, non essendo ivi presente alcun riferimento e/o simulazione puntuale, a eccezione di generiche e apodittiche affermazioni di volontà, in ordine alle concrete e positive ricadute economiche, in termini qualitativi e quantitativi, sulla comunità territoriale di riferimento del Comune socio;

iv) relativamente alle molteplici società rientranti nel perimetro della Divisione Ambiente Allargata oggetto di cessione unitaria, si riscontrano caratteristiche strutturali che rendono alquanto incerto l'effettivo perseguimento e/o comunque il pieno rispetto dei criteri e/o dei parametri e/o delle finalità di convenienza economica, sostenibilità finanziaria e rafforzamento della posizione strategica del Gruppo Aimag nei settori di riferimento, oltre che l'incremento degli utili attesi per i Comuni soci: dai dati prodotti, infatti, emerge *per tabulas* come alcune società abbiano prodotto perdite considerevoli di bilancio, altre ancora siano sottoposte a procedure concorsuali e almeno due presentino patrimoni netti negativi (si cfr. tabella contenuta nel detto parere qui all. *sub* 9, pagg. 6, 7 e 8);

v) ai sensi del d. lgs. n. 175/2016 il Comune è doverosamente tenuto a fornire adeguate motivazioni in relazione all'acquisizione di una nuova partecipazione, dovendo in particolare dimostrare la compatibilità della acquisizione rispetto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e conseguendone - per l'effetto - la contrarietà con tali principi dell'acquisto di partecipazioni in organismi societari in perdita strutturale;

vi) *OMISSIS*;

vii) relativamente alle ipotizzate operazioni di dismissione delle società in perdita economica strutturale e/o patrimonio netto negativo facenti parte della Divisione Ambiente Allargata, inoltre, non risultano esibiti in atti accordi vincolanti con soggetti terzi, ancorché condizionati all'esito della procedura competitiva, che contemplino - senza oneri per Aimag s.p.a. - l'alienazione delle predette partecipazioni nonché di quelle aventi un ambito territoriale non coerente rispetto al disposto dell'art. 4 del d. lgs. n. 175/2016, rinvenendosi invece nella documentazione prodotta da Aimag s.p.a. solo generiche e unilaterali proposizioni in tal senso, ma, come tali, insuscettibili di fondare un mutamento della posizione espressa al riguardo;

viii) nella documentazione trasmessa da Aimag s.p.a. non si rinviene altresì alcun piano economico, patrimoniale e finanziario pluriennale dell'operazione dal quale possano emergere le condizioni di sostenibilità economica e finanziaria dell'operazione stessa, rendendo così impossibile qualunque valutazione sul punto, tenuto altresì conto della potenziale aggravante rappresentata dal rischio di incorrere in interventi di soccorso finanziario;

ix) non risulta inoltre, agli atti della documentazione trasmessa, la stima di un perito esperto e indipendente del compendio societario della Divisione Ambiente Allargata dalla quale si possa correttamente evincere il valore complessivo della medesima e, nello specifico, delle singole quote societarie, nel rispetto dei principi di contabilità aziendale ed economica, rendendo, anche in relazione a questo aspetto, impossibile qualunque valutazione sul punto;

x) avuto riguardo alla natura, ai presupposti e al perimetro oggettuale degli affidamenti a tutt'oggi esistenti in capo ad Aimag s.p.a., dalla concretizzazione dell'operazione potrebbero derivare rischi di una modificazione strutturale tale da incidere sulla legittimità dei medesimi affidamenti in essere, tenuto altresì conto delle differenze dimensionali intercorrenti tra Aimag s.p.a. e la Divisione Ambiente Allargata;

tenuto conto che:

- a quanto consta, nell'ambito dei 21 (ventuno) Comuni soci di Aimag s.p.a., l'orientamento espresso in ordine alla prospettata operazione di acquisizione dai relativi organi di revisione non sarebbe stato uniforme (pareri favorevoli, pareri favorevoli "condizionati" e pareri non favorevoli);

- sempre a quanto consta, nell'ambito dei 21 (ventuno) Comuni soci di Aimag s.p.a., alcuni avrebbero deliberato in conformità alla versione della delibera-tipo e relativi allegati così come trasmessi dalla medesima Aimag s.p.a. in data 28 novembre 2019, mentre altri - invece - in conformità alla versione della delibera-tipo e relativi allegati così come parimenti inviati da Aimag s.p.a. in data 24 gennaio 2020, recando, peraltro, talune deliberazioni consiliari condizioni specificamente apposte in coerenza con quanto previsto nel parere del rispettivo organo di revisione;

- i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera, tutti facenti parte dell'Unione Terre d'Argine, detengono complessivamente una partecipazione azionaria pari al 49,16% della quota di capitale attraverso la quale i Comuni soci esercitano congiuntamente il controllo su Aimag s.p.a. nell'ambito del relativo Patto di Sindacato, essendo per l'effetto chiamati ad uno scrupoloso e rigoroso espletamento delle relative prerogative sociali, segnatamente ai sensi delle previsioni normative di cui al d. lgs. n. 175/2016;

- il 25 febbraio 2020, i Comuni facenti parte del Patto di Sindacato di Aimag s.p.a. hanno all'unanimità approvato un ordine del giorno (acquisito dal Comune con prot. n. 3202 in data 4 marzo 2020) in merito alla partecipazione di Aimag s.p.a. alla procedura di gara per l'acquisizione della Divisione Ambiente Allargata con cui, in particolare:

i) hanno ribadito la strategicità dell'operazione;

ii) hanno evidenziato la volontà di mantenere l'unità di azione e di direzione all'interno del Patto di Sindacato;

iii) hanno ritenuto di impegnare Aimag s.p.a. a tenere conto del carattere condizionale, alla presentazione dell'offerta finale dell'azienda, della sottoscrizione di *partnership* industriali, sia nella fase di acquisizione della Divisione Ambiente e sia in seguito, atte a ridurre i rischi intrinseci dell'operazione, con particolare riferimento agli *assets* fuori Regione;

iv) di dare mandato, pur consapevoli della ravvicinata scadenza per la presentazione dell'offerta, al Consiglio di amministrazione di Aimag s.p.a. di procedere con le attività necessarie per la partecipazione alla gara di cui trattasi, sia con riferimento alle attività istruttorie che dovranno essere compiute dagli *advisors*, sia con riferimento ai rapporti con gli Istituti bancari e sia con riferimento alla definizione delle *partnership* previste;

valutato che:

- avuto riguardo al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, deve essere ribadita la strategicità della crescita del Gruppo Aimag e lo sviluppo delle relative attività imprenditoriali, anche nella prospettiva di consentirgli di affrontare al meglio le sfide competitive in ambito concorrenziale che si prospettano sia con riguardo ai prossimi affidamenti della gestione dei servizi pubblici locali sia con riguardo alle attività svolte in regime di concorrenza nel mercato;

- l'acquisto della Divisione Ambiente Allargata potrebbe astrattamente costituire una potenziale opportunità di crescita e di sviluppo del Gruppo Aimag;

- per tutte le ragioni richiamate in precedenza e, in particolare, alla luce dei contenuti del parere non favorevole reso dal Revisore del Comune nonché delle interlocuzioni intervenute tra i Comuni facenti parte dell'Unione Terre d'Argine, non risultano tuttavia, almeno a tutt'oggi, essere state ancora adeguatamente e compiutamente rappresentate e giustificate al Comune ai sensi delle previsioni normative del d. lgs. n. 175/2016, attraverso tutta la documentazione trasmessa nel corso del tempo, la necessità della prospettata operazione di acquisizione per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, né le ragioni e le finalità che giustificerebbero tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, né la compatibilità della medesima scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

- a seguito della proroga disposta dal Commissario liquidatore di Unieco società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, così come comunicato da Aimag s.p.a. con nota del 3 marzo 2020 prot. n. 1463, il termine per l'espletamento delle attività di *Due Diligence* è stato fissato al 30 aprile 2020 e quello per la presentazione delle offerte vincolanti al 15 maggio 2020, non potendosi peraltro, allo stato, escludere ulteriori proroghe dei detti termini disposte *ex lege* ovvero concesse dal Commissario liquidatore di Unieco società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, in considerazione dell'attuale situazione di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di Covid-19;

- di conseguenza, rispetto alle suindicate criticità, lacune e carenze istruttorie, Aimag s.p.a. è ancora nelle condizioni di poter meglio e più puntualmente articolare e integrare la relativa proposta di acquisizione, trasmettendo al Comune tutte le informazioni, indicazioni e integrazioni all'uopo necessarie in conformità alle previsioni normative di cui al d. lgs. n. 175/2016;

dato atto che:

- avuto riguardo alla natura propedeutica della presente deliberazione rispetto a quanto prescritto dagli artt. 7 e 8 del d. lgs. n. 175/2016, i documenti qui allegati *sub* 7 e 8 e i richiami agli stessi

parimenti effettuati recano dati e informazioni in ordine ai quali sussistono ragioni di riservatezza nell'ambito e ai fini della procedura competitiva *de qua* e comunque in relazione alla corrispondente partecipazione di Aimag s.p.a., tenuto anche conto di quanto stabilito nel regolamento di *Due Diligence* della medesima procedura competitiva, nella versione della presente deliberazione da pubblicarsi nelle forme e modalità di rito si procederà conseguentemente alle "non menzioni" del caso;

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza relativamente al rischio sanitario connesso alla diffusione pandemica degli agenti virali trasmissibili di cui al COVID-2019 e che, a tutt'oggi, il quadro epidemiologico si caratterizza ancora per una particolare ed estesa gravità sull'intero territorio nazionale, con tutte le conseguenze umane, sanitarie, sociali ed economiche che ne sono derivate e che fatalmente ne deriveranno nei prossimi mesi e/o anni sul piano fattuale e giuridico;

OMISSIS

visti:

- il d. lgs. n. 175/2016;

- il d. lgs. n. 267/2000;

- il vigente Statuto comunale;

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000;

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000;

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, d. lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso, considerato, ritenuto, visto e valutato,

Con voti favorevoli 11 (Noi Lista Civica), contrari 2 (Ferrari Marco Insieme al Centro Sinistra e Bonatti Remo Lega), astenuti 2 (Olivetti Giulia e Rossi Marina Insieme al Centro Sinistra), espressi per appello nominale, accertati dal Segretario in modalità telematica, con riscontro audio e video, e, pertanto, a maggioranza dei voti espressi

DELIBERA

a) di poter disporre l'autorizzazione, in conformità alle previsioni normative di cui agli artt. 4, 5, 7 e 8 del d. lgs. n. 175/2016 s.m.i. e condividendo pienamente le ragioni strategiche che inducono a perseguire obiettivi di crescita e di sviluppo del Gruppo Aimag, alla partecipazione di Aimag s.p.a. alla procedura competitiva per l'acquisizione della Divisione Ambiente Allargata di Unieco società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, solamente all'effettivo ricorrere dei seguenti presupposti e fermo sempre restando quanto previsto alla successiva lettera d):

- I. rappresentazione puntuale e analitica circa la sussistenza di un concreto interesse per la comunità di riferimento del Comune in relazione alla prospettata operazione di acquisizione, segnatamente in ordine alle ricadute sociali ed economiche, sia sul piano qualitativo sia su quello quantitativo, derivanti dalla medesima operazione;

- II. articolazione di uno specifico piano economico-finanziario e patrimoniale, di portata pluriennale, dal quale possano realisticamente palesarsi le condizioni di sostenibilità economica e finanziaria della prospettata operazione di acquisizione;
- III. indicazione delle specifiche ragioni giuridiche in forza delle quali, avuto riguardo alla natura, ai presupposti e al perimetro oggettuale degli affidamenti a tutt'oggi esistenti in capo ad Aimag s.p.a., dalla prospettata operazione di acquisizione non deriverebbero rischi di una modificazione strutturale tale da incidere sulla legittimità dei medesimi affidamenti in essere, tenuto altresì conto delle differenze dimensionali intercorrenti tra Aimag s.p.a. e la Divisione Ambiente Allargata;
- IV. illustrazione della compatibilità dell'operazione rispetto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, avuto riguardo sia a quanto precedentemente disposto *sub* I), II e III) sia alla circostanza per cui risulta *per tabulas* dalla documentazione inviata al Comune che talune società facenti parte della Divisione Ambiente Allargata hanno generato significative perdite di bilancio, altre sono assoggettate a procedure concorsuali e/o di liquidazione volontaria e almeno due presentano patrimoni netti negativi al 31 dicembre 2018, anche attraverso la trasmissione di piani di risanamento e/o di ristrutturazione dai quali possa emergere una positiva modificazione strutturale dell'andamento economico delle medesime società e/o una ripresa del valore delle stesse;
- V. sussistenza di apposita valutazione estimativa imputabile a soggetto in possesso dei necessari requisiti di indipendenza, coerentemente con il canone di sana gestione finanziaria e nel rispetto dei principi di contabilità aziendale ed economica, relativamente al valore delle partecipazioni societarie facenti parte della Divisione Ambiente Allargata;
- VI. indicazione degli elementi qualificanti degli accordi, ancorché condizionati all'esito della procedura competitiva in essere e fermo restando il rispetto delle correlative esigenze di riservatezza, che prevedano, senza oneri per Aimag s.p.a., l'impegno di soggetti terzi ad acquisire partecipazioni nelle società facenti parte della Divisione Ambiente Allargata che hanno generato significative perdite di bilancio e/o che sono assoggettate a procedure concorsuali e/o di liquidazione volontaria e/o che presentano patrimoni netti negativi al 31 dicembre 2018;
- VII. indicazione degli elementi qualificanti degli accordi, ancorché condizionati all'esito della procedura competitiva in essere e fermo restando il rispetto delle correlative esigenze di riservatezza, che prevedano altresì, senza oneri per Aimag s.p.a., l'impegno di soggetti terzi ad acquisire partecipazioni nelle società facenti parte della Divisione Ambiente Allargata operanti in ambiti territoriali di attività non congruenti rispetto a quelli astrattamente sussumibili ai sensi dell'art. 4 del d. lgs. n. 175/2016;

b) di impegnare conseguentemente Aimag s.p.a., in armonia con quanto stabilito dai Comuni facenti parte del Patto di Sindacato in data 25 febbraio 2020, a dar seguito a quanto deliberato *sub* a) entro 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di trasmissione della presente deliberazione alla medesima Aimag s.p.a., inviando tutte le informazioni, integrazioni e documentazioni all'uopo necessarie così come parimenti indicato ai precedenti punti I, II, III, IV, V, VI e VII del punto *sub* a) della presente deliberazione;

c) di dare mandato al Sindaco di differire per non più di ulteriori 60 (sessanta) giorni il termine di cui al precedente punto b), esclusivamente sulla base di motivata richiesta di Aimag s.p.a. e a fronte di eventuali proroghe disposte *ex lege* ovvero concesse dal Commissario liquidatore di Unieco società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa relativamente al termine a tutt'oggi previsto per la presentazione dell'offerta vincolante per l'acquisizione della Divisione Ambiente Allargata, in considerazione dell'attuale situazione di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di Covid-19;

d) di riservarsi, successivamente alla scadenza del termine di cui al precedente punto b) e comunque dell'ulteriore termine così come fissato ai sensi del precedente punto c), tutte le valutazioni del caso in ordine a quanto trasmesso da Aimag s.p.a., così da poter assumere, previa trasmissione della documentazione ricevuta al Revisore dei Conti del Comune ai fini dell'espressione del relativo parere in conformità al disposto di cui all'art. 239 del d. lgs. n. 267/2000, ogni conseguente deliberazione ai sensi degli artt. 4, 5, 7 e 8 del d. lgs. n. 175/2016 s.m.i. e/o tutti i parimenti doverosi seguiti e adempimenti di competenza previsti dalla legge, fermo restando che in caso di mancata presentazione da parte di Aimag s.p.a. di quanto deliberato *sub a)* non si potrà che prendere meramente atto del non avveramento dei presupposti ivi previsti;

e) di richiedere, in ogni caso e fermo comunque restando quanto precedentemente disposto *sub a)*, b), c) e d), ad Aimag s.p.a. di compiere tutti gli approfondimenti e le valutazioni del caso in ordine alla partecipazione alla procedura competitiva per l'acquisizione della Divisione Ambiente Allargata di Unieco società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa, così come a tutt'oggi prospettata, di fronte alle profonde trasformazioni ordinamentali nel frattempo intervenute, anche sul piano giuridico ed economico-finanziario, per effetto della gravissima diffusione pandemica degli agenti virali trasmissibili di cui al COVID-2019 sul territorio nazionale e delle conseguenze che ne sono già derivate e/o che presumibilmente ne deriveranno nei prossimi mesi e/o anni;

f) di non menzionare, nella versione della presente deliberazione da pubblicarsi nelle forme e modalità di rito, i documenti qui allegati *sub 7* e *8* e i richiami agli stessi parimenti effettuati, avuto riguardo alla natura propedeutica della presente deliberazione rispetto a quanto prescritto dagli artt. 7 e 8 del d. lgs. n. 175/2016, in quanto recanti dati e informazioni in ordine ai quali sussistono ragioni di riservatezza nell'ambito della procedura competitiva *de qua* e comunque in relazione alla corrispondente partecipazione di Aimag s.p.a., tenuto anche conto di quanto stabilito nel regolamento di *Due Diligence* della medesima procedura competitiva;

g) di dichiarare, come dichiara con voti favorevoli 11 (Noi Lista Civica), contrari 2 (Ferrari Marco Insieme al Centro Sinistra e Bonatti Remo Lega), astenuti 2 (Olivetti Giulia e Rossi Marina Insieme al Centro Sinistra), espressi per appello nominale, accertati dal Segretario in modalità telematica, con riscontro audio e video, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000, in relazione ai termini disposti dal Commissario liquidatore di Unieco società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa per la presentazione delle offerte vincolanti.

Documenti:

All. 1 Assetto societario Divisione Ambiente Allargata

All. 2 Relazione tecnica Golder

All. 3 Documento preliminare di illustrazione dell'operazione

All. 4 *Overview* del Piano Aimag

All. 5 Disciplinare di gara e Regolamento di *Due Diligence*

All. 6 Parere Prof. Avv. Angelo Clarizia

All. 7 *OMISSIS*

All. 8 *OMISSIS*

All. 9 Parere Revisore

All. 10 Ordine del Giorno del Patto di Sindacato del 25 febbraio 2020



COMUNE DI NOVI DI MODENA
PROVINCIA DI MODENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 15 del 15/04/2020

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to TIOLI CLAUDIO

Il Segretario Comunale
F.to GARUTI dott.ssa ANNA LISA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data 17-04-2020 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to ANNA LISA DOTT. SSA GARUTI

Il Presente atto è copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Novi di Modena, 17-04-2020

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.L.vo 18/08/2000, n.267

Novi di Modena,

Il Segretario Comunale
F.to

E copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Novi di Modena, _____
